

APPENDICE

AL

MEMORIALE STORICO

DEL

CONSERVATORIO EDUCATIVO DI S. MARIA DELLE GRAZIE

NEL

COMUNE DI SORRENTO


compilato dal Presidente

PROF. FRANCESCO SAVERIO GARGIULO



S. AGNELLO

Tip. T. d' Onofrio & Figlio
1909




APPENDICE
AL
MEMORIALE STORICO
DEL
CONSERVATORIO EDUCATIVO DI S. MARIA DELLEGRAZIE
NEL
COMUNE DI SORRENTO

compilato dal Presidente

PROF. FRANCESCO SAVERIO GARGIULO



S. AGNELLO
Tip. T. d' Onofrio & Figlio
1909





Nel 1904 l'Amministrazione del Conservatorio compilò un nuovo progetto dello Statuto. Siccome i Comuni di Sorrento, Piano, Meta e S. Agnello hanno dritto rispettivamente al ricovero delle fanciulle, così esso fu spedito ai rispettivi Sindaci pel parere dei Consigli comunali. Questi l'approvarono; indi l'approvò la Commissione provinciale di beneficenza. Spedito al Ministero dell'Interno, per la sanzione Sovrana, esso fu restituito, perchè nel frattempo il Ministero medesimo compilò un modello di Statuto per tutti gl'Istituti di beneficenza, che fu trasmesso, onde compilare il progetto sulle norme di quel modello per quanto erano attinenti all'Istituto.

Ciò fu eseguito, ed il Governo dell'Istituto l'approvò con deliberazione del 10 maggio 1908. Spedito ai cennati Comuni, i rispettivi Consigli diedero parere favorevole: quello di Sorrento con deliberazione del 17 luglio 1908; quello di Meta con deliberazione del 25 luglio stesso anno; dopo un anno, quello di S. Agnello con deliberazione del 29 maggio 1909, e quello di Piano con deliberazione del 5 giugno successivo. In queste due ultime deliberazioni, relatore avv. Luigi Maresca, Consigliere in entrambi i Comuni, dopo accordo delle rispettive Giunte comunali, è detto, che, pur approvando il progetto dello Statuto, i Municipii si riservano integri ed impregiudicati i loro dritti alla compartecipazione nell'Amministrazione dell'Istituto: e in

quella di S. Agnello si aggiunge, che la sentenza del Tribunale di Napoli, dichiarante ineccepibile il ricorso del Comune e di quello di Piano e di Meta per la rappresentanza nell'Amministrazione dell'Ente, non è stata ancora notificata dalla sua pubblicazione, che rimonta ad un ventennio. Entrambi aggiungono, che fin quando non sia risolta la questione, vogliono ogni anno copia del bilancio e del conto prima che siano inviati all'Autorità tutoria.

Il Governo del Conservatorio, con deliberazione del 18 luglio 1909, prese in esame la cennata riserva e la pretesa copia annuale del bilancio e del conto, e su mia relazione confutativa, ne riconobbe l'infondatezza giuridica e riapprovò il testo unico del progetto dello Statuto redatto il 10 maggio 1908. Nel tempo stesso riconobbe il bisogno della compilazione a stampa di un' *Appendice* al Memoriale Storico dell'Istituto, secondo le ragioni espresse nella citata deliberazione, onde queste siano sempre note in ogni evento. All'uopo mi conferi analogo mandato, che vengo a compiere.

*
* *

Avendo i Consigli comunali di Piano e S. Agnello *approvato* lo schema dello Statuto, è *vana* la riserva del preteso dritto alla compartecipazione all'Amministrazione dell'Istituto, per essere tuttavia appellabile la sentenza del Tribunale, potendo pure adire il Consiglio di Stato in sede contenziosa.

Innanzi tutto giova rilevare, come già fu detto nel Memoriale Storico dell'Istituto (pagina 25), che il Municipio di S. Agnello nel mese di novembre 1876 si rivolse al Prefetto di Napoli per aver dritto alla nomina degli amministratori proprii; ma il Prefetto medesimo gli rispose in senso negativo, come partecipò al Sindaco di Sorrento con nota del 26 maggio 1877.

Del pari il Municipio di Meta, con nota diretta al Sindaco di Sorrento il 6 marzo 1877, reclamò il preteso dritto di concorrere alla nomina di amministratori proprii; ma quel Sindaco, con nota del 20 stesso mese di marzo, rispose negativa-

mente, perchè lo Statuto fu già fatto concordemente alle disposizioni dell'Autorità Superiore.

Altrettanto reclamò il Consiglio comunale di Piano con deliberazione del 20 aprile 1877, ma il Consiglio comunale di Sorrento ne deliberò il rigetto nella seduta del 23 agosto successivo. Lo stesso Consiglio comunale di Piano fece reclamo al Consiglio di Stato, ma quell'alto Consesso, in adunanza del 12 maggio 1878, lo dichiarò inattendibile, perchè, non appartenendo più il suo territorio al Comune di Sorrento, non poteva quella popolazione essere utilmente ed efficacemente rappresentata nella direzione del Pio Istituto, avendo soltanto dritto al ricovero delle fanciulle. All'uopo aggiunse di doversi indicare nello Statuto il numero dei posti spettanti ai Comuni di Piano, Meta e S. Agnello: ciò si fece nello Statuto tuttora in vigore, approvato con Real Decreto del 19 dicembre 1886. (La mancanza del dritto a partecipare all'Amministrazione è ampiamente dimostrato nel Memoriale Storico, pag. 37).

Ciò malgrado i citati Comuni istituirono giudizio avanti il Tribunale di Napoli contro il Municipio di Sorrento, con intervento dell'Istituto, per aver parte al Governo di questo; ma il Tribunale, 1^a sezione, con sentenza del 5 luglio 1889, pubblicata il giorno 8 successivo, dichiarò inattendibile l'azione promossa. All'uopo, con esattezza giuridica, osservò, che l'azione giudiziaria compete sol quando la pubblica Amministrazione non ha facoltà di compiere l'atto pregiudizievole al privato. Il Governo invece aveva facoltà di riformare lo Statuto e decretare l'esclusione dei Comuni di Piano, Meta e S. Agnello dal far parte all'Amministrazione del Conservatorio, giusta gli articoli 23 e 24 della legge sulle Opere Pie del 3 agosto 1862, relativi appunto all'ingerenza governativa sulle Opere Pie. Per essi spetta esclusivamente al potere esecutivo la facoltà di mutare i fini, gli Statuti e l'Amministrazione di un'Opera Pia, tenuto pur conto delle nuove esigenze dei tempi. L'autorità giudiziaria non ha dritto di fare alcuna indagine al riguardo, nè può quindi revocare un Decreto Reale per facoltà delegatagli dal potere legislativo.

Ora, si è detto che la citata sentenza non fu notificata e quindi è tuttavia appellabile. Ciò nella specie è *vano*, perchè

i citati Municipii vi hanno fatta *acquiescenza*. Per l'articolo 465 del Codice di procedura civile « l'*accettazione* espressa o « *tacita* della sentenza, importa *rinunzia al dritto d'impugnare la* ». L'acquiescenza, nel senso giuridico, non è altro che *consenso*. Essa in ogni tempo è stata considerata così efficace da menare nel nulla il dritto ad agire, che sarebbe per avventura competuto. La Relazione del Governo sul progetto del Codice di procedura civile dice, che « l'acquiescenza risulta da *fatti* che necessariamente suppongono la rinunzia al dritto di impugnare la sentenza ». Essa infatti poggia sulla *scienza* e sulla *pazienza*, poichè questi elementi generano appunto la *tacita approvazione*. Qualsiasi atto o fatto positivo, che rivela l'intenzione dell'accettazione della sentenza, di cui si ha scienza, costituisce la tacita acquiescenza.

Tali estremi concorrono appunto nella specie. Il Municipio di S. Agnello *aveva scienza* della sentenza del Tribunale, sebbene non notificata, perchè nella citata sua deliberazione del 29 maggio 1909 si dice appunto, come si è rilevato di sopra, che « la sentenza non è stata ancora notificata dalla sua pubblicazione, che rimonta ad un ventennio ». A sua volta il Municipio di Piano, sebbene ciò non dica nella citata sua deliberazione del 5 giugno 1909, tuttavia *ha pure scienza della sentenza* come risulta dalla nota di quel Sindaco del 7 novembre 1908, n.° 3838, diretta al Presidente dell'Istituto in questi termini: « Per affrettare i provvedimenti di questo Consiglio Comunale sulla pratica relativa alla modifica dello Statuto di codesto Conservatorio, prego la cortesia della S. V. « compiacersi significarmi, se *la sentenza del Tribunale 5-8 luglio 1889*, con la quale fu dichiarata inattendibile l'azione « promossa dai Comuni di Piano, Meta e S. Agnello, venne « notificata a norma di legge — Il Sindaco ff. D. Cota ».

Concorre pure nella specie il secondo estremo della *tacita approvazione*, perchè con *fatti positivi* essi Comuni hanno rivelata *l'accettazione della sentenza*, e quindi si ha la tacita acquiescenza. Infatti, approvato lo Statuto in vigore con Real Decreto del 19 dicembre 1886 e dopo la sentenza del Tribunale si sono fatte finora per oltre un ventennio le nomine degli Amministratori dell'Istituto, senza compartecipazione dei citati

Comuni e di quello di Meta. Essi *mai si opposero*; quindi con *fatto positivo* hanno *consentito* alla sentenza, alla citata deliberazione del Consiglio di Stato e allo Statuto. Inoltre, come il Consiglio comunale di Meta, con deliberazione dell'8 ottobre 1904, approvò il precedente progetto dello Statuto, in cui non si dava dritto alla nomina di amministratori dei citati Comuni, così i Consigli comunali di S. Agnello e di Piano, l'uno con deliberazione del 18 ottobre 1904 e l'altro con deliberazione del 28 ottobre stesso anno, approvarono lo stesso precedente progetto; quindi confermarono con *atto proprio l'acquiescenza*, la quale hanno pure *confermata* con le deliberazioni in esame del 29 maggio 1909 di esso Comune di S. Agnello e del 5 giugno stesso anno di esso Comune di Piano, avendo approvato l'attuale progetto dello Statuto: come già fece quello di Meta con la deliberazione del 25 luglio 1908, senza fare logicamente alcuna riserva all'inesistente dritto alla nomina di amministratori proprii.

Solo i citati Comuni di S. Agnello e Piano si sono fatta la *riserva* al preteso ed insussistente dritto. Essa è giuridicamente *inefficace*, perchè *non distrugge l'acquiescenza ai giudicati e allo Statuto in vigore*, essendo essa *irrevocabile*. Una volta fatta l'acquiescenza, la medesima non può venir meno dalla riserva: *protestatio actui contraria non operatur*.

*
* *

È poi del tutto insussistente la pretesa dei cennati Comuni di Piano e S. Agnello, che fino a quando non sarà definitivamente risolta la cennata controversia sulla compartecipazione all'Amministrazione dell'Istituto con propri governatori, debba il Governo dell'Istituto medesimo rimettere ad essi ogni anno copia del bilancio e del conto prima che siano inviati all'Autorità tutoria.

Innanzitutto la pretesa dei citati Comuni è definitivamente respinta dal fatto proprio dell'acquiescenza come si è dimostrato di sopra. Essi hanno dritto *soltanto al ricovero delle fanciulle*, ma non *hanno ingerenza* nell'Amministrazione

dell' Istituto, nè sono *autorità tutorie* del medesimo. In sostanza vorrebbero far parte dell'Amministrazione mediante la propria ingerenza. All' uopo giova rilevare, come fu detto nel Memoriale Storico dell' Istituto (pag. 19-20), che il Municipio di Sorrento, ottenuta la revindica del patrimonio e la ricostituzione dell' Istituto, fu escluso dall' Amministrazione. Infatti, il Ricevitore demaniale di Sorrento, in seguito a mandato conferitogli dall' Intendenza di Finanza di Napoli giusta Nota del 4 aprile 1877, n. i 29623-9634, con verbale del 18 dello stesso mese di aprile consegnò al Sindaco di Sorrento i beni stabili. Senonchè il Sottoprefetto del Circondario, con nota del giorno 1° di quel mese di aprile, 2° Div., n.° 584, scrisse al Sindaco di Sorrento, che di fronte all' imminente presa di possesso dei beni del Conservatorio, non potendo il Municipio procedere agli atti di amministrazione, essendo propriamente devoluti alla Congregazione di Carità, secondo le vigenti discipline, finchè fosse legalmente costituito il Governo dell' Istituto, il Prefetto della Provincia aveva disposto che la detta Congregazione di Carità doveva assumere l' amministrazione provvisoria. Nel giorno 18 dello stesso mese di aprile il Sindaco eseguì la consegna al Presidente della Congregazione di Carità.

Costituito il Governo dell' Istituto in seguito all' approvazione dello Statuto con Real Decreto del 19 dicembre 1886, che dà al Comune di Sorrento e a quelli citati di sopra *soltanto il dritto al ricovero delle fanciulle*, e al primo anche la nomina dei Governatori, l' amministrazione passò al Governo dell' Istituto, che è un *Ente autonomo, senza alcuna ingerenza* dei Comuni medesimi, salva soltanto l' opera governativa ai termini della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Avendo essi soltanto il dritto al ricovero delle fanciulle, possono domandare *chiarimenti in proposito*, ma non pretendere ogni anno copia del bilancio e del conto prima che siano inviati all' Autorità tutoria.

*
* *

Dopo ciò è conforto sperare che i citati Comuni desistano ulteriormente da pretese infondate, seguendo l' esempio di

quello di Meta. Vada pur sempre lode al Municipio di Sorrento che ricostituì l' utilissimo Istituto, benefico alle fanciulle popolarie anche di essi Comuni, revindicando il patrimonio dal Demanio dello Stato con procedimenti giudiziari ed erogando enormi spese, senza mai chiederne ad essi Comuni il relativo rimborso e mai essi ne fecero volontaria offerta.

Del pari è da sperare che la Commissione provinciale di beneficenza dia parere favorevole e il Governo del Re approvi il nuovo Statuto, che, fra l' altro, aumenta il numero delle fanciulle da ricoverare e protrae l' uscita all' età di anni 21, e che ho redatto con approvazione degli attuali egregi ed operosi Amministratori Comm. Augusto Viterbo, Cav. Luigi Tramontano, Carlo Miccio e Carlo Milano. È assai palese l' utilità dell' uscita agli anni 21, anzichè a quella di anni 18 come prescrive lo Statuto in vigore. L' utile è per le uscenti e per quelle che restano nell' Istituto. Questo ha il compito della istruzione e dell' educazione della donna e ne è dato l' affidamento a gentili ed animose Direttrici, maestre ed educatrici, che le guidano amorosamente per le non facili vie della cultura, del lavoro e del bene con tutti gli avvedimenti. Ed è ben noto che la scuola educativa forma la condotta ed il carattere. La morale cristiana è maestra di eguaglianza, è giusta e pietosa, è conforto degli umili, sviluppa e fortifica il sentimento di benevolenza. Nell' Istituto il precetto morale si fa divenire costume, che crea sui teneri animi l' abitudine del bene, donde la disciplina, che è una guida soave conducente al bene. Ora, protraendo l' uscita all' età di anni 21, le uscenti hanno una condotta seria ed un carattere benevolo, assicurando loro l' esatta convivenza sociale, e nel tempo stesso quelle più piccole che continuano a rimanere nell' Istituto trovano guida nelle compagne che tuttora vi restano dalla età degli anni 18 ai 21.

Termino rendendo omaggio ai suddetti egregi Amministratori, che con me cooperano al bene dell' Istituto, compiendo tutti un dovere vivamente sentito.

Sorrento, Agosto 1909.

Il Presidente

Prof. Francesco Saverio Gargiulo

